

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3571

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'interno

(PISANU)

e dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(FINI)

col Ministro delle comunicazioni

(LANDOLFI)

col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2005

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Allegato | » | 13 |
| Disegno di legge | » | 25 |
| Testo del decreto-legge | » | 26 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa legislativa si prefigge, innanzi tutto, di rendere più ampia ed efficace l'azione di contrasto del terrorismo internazionale, mediante specifiche e mirate misure volte a perfezionare norme ed istituti già in vigore, nonché a potenziare gli strumenti d'indagine e di controllo.

In questo contesto rivestono particolare importanza le nuove norme che prevedono il rilascio di permessi di soggiorno per fini investigativi, quelle concernenti l'espulsione per motivi di terrorismo e quelle che estendono ai Servizi di intelligence la possibilità di effettuare «intercettazioni preventive».

Sul piano delle investigazioni penali, l'articolo 5 del provvedimento, partendo dalla considerazione dell'ottimo lavoro fin qui svolto dai servizi di polizia giudiziaria delle Forze di polizia e dal rischio che, mediante la costituzione di organismi nuovi, possa derivare un accavallamento di competenze o la dispersione del patrimonio investigativo comune, prevede la costituzione di unità di polizia giudiziaria specializzate per le indagini antiterrorismo, secondo una formula organizzativa analoga a quella adottata con successo per il contrasto dei sequestri di persona.

Sempre nell'ambito degli strumenti di indagine e di controllo, un secondo gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia, per un periodo determinato, dei dati essenziali relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche, all'integrazione dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, più in generale, alle misure amministrative utili per controllare attività «sensibili» ai fini di terrorismo (esercizi di *internet point* e simili, attività di volo, attività inerenti agli esplosivi).

Calibrati interventi sono stati previsti anche in materia di fermo e di arresto, nei limiti propri di un provvedimento d'urgenza, ed in materia di identificazione delle persone, sia a fini giudiziari che di pubblica sicurezza, nell'intento di conseguire un'azione sempre più mirata dell'apparato investigativo e penale. Si evidenziano, in questo contesto, le norme volte a perfezionare, anche mediante accertamenti biologici a basso livello di invasività, gli strumenti di identificazione delle persone indagate ed il nuovo articolo 497-bis del codice penale, volto a punire adeguatamente il possesso e la fabbricazione di documenti falsi.

Si interviene anche sul sistema delle misure di prevenzione, ripristinando, nelle circostanze più gravi, l'arresto fuori flagranza, estendendo alcuni divieti con spiccate finalità di prevenzione (quali, ad esempio, quelli concernenti il possesso di giubbotti anti-proiettile e di auto blindate) e, soprattutto, prevedendo uno specifico intervento di prevenzione «patrimoniale» nel caso di risorse utilizzabili per finalità di terrorismo.

Tra le innovazioni previste si segnala l'integrazione delle fattispecie conseguenti all'articolo 270-bis del codice penale, allo scopo di estendere la specifica sanzione anche ai fatti di reclutamento e addestramento per finalità di terrorismo. Per altre condotte concernenti il reato di terrorismo internazionale, comprese nella decisione quadro del Consiglio n. 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002, si è ritenuto preferibile rimettere la questione al Parlamento.

L'ultima area di intervento è, infine, rappresentata dalle norme volte ad ampliare il quadro delle risorse utilizzabili, ai diversi livelli, per le attività di prevenzione e di contrasto del terrorismo. In tale contesto, merita

particolare attenzione l'articolo 17, che mira a circoscrivere gli impegni della polizia giudiziaria in attività sussidiarie al processo penale, ma estranee ai compiti istituzionali delle Forze di polizia. Una ulteriore previsione tende ad ampliare i servizi di vigilanza esperibili con guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e metro, mezzi di trasporto pubblici), recuperando personale di polizia al fine di poter utilizzare il maggior numero di operatori per le finalità di contrasto del terrorismo. Quanto all'impiego delle Forze armate, si ricorda che tale supporto è già previsto dagli articoli 18 e seguenti della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Più specificamente, si illustrano di seguito i contenuti del decreto-legge.

L'articolo 1 estende alle esigenze di prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico la facoltà di tenere «colloqui investigativi» con detenuti ed internati, già prevista, per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata, dall'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Anche in questo caso, la norma esclude una inappropriata generalizzazione dello specifico strumento di indagine, richiedendo una assunzione di responsabilità di livello almeno provinciale.

L'articolo 2 disciplina il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno agli stranieri che collaborano con la giustizia e la cui permanenza nel territorio dello Stato sia utile ai fini dell'attività investigativa o di *intelligence* o per il prosieguo dell'azione penale.

La misura può assumere un carattere più concretamente «premiale», con la concessione della carta di soggiorno e di tutte le facoltà ad essa connesse, nel caso di contributo rilevante per la prevenzione o la riduzione di pericolosità, in Italia, di attentati alle persone. Il permesso di soggiorno è revocabile in caso di abuso e per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

L'articolo 3 integra la disciplina generale delle espulsioni, prevedendo una specifica

causa di espulsione amministrativa per esigenze di prevenzione del terrorismo interno e internazionale, eminentemente discrezionale, come il provvedimento adottato dal Ministro dell'interno *ex* articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'espulsione è prevista per i soli casi in cui l'interessato non sia ristretto in carcere, in via cautelare o di esecuzione di pena, e per assicurarne l'effettività è assistita da alcune importanti deroghe al regime ordinario:

a) essa prescinde dall'interessamento dell'autorità giudiziaria, sia relativamente al «nulla osta» che alla «convalida» dell'esecuzione, sempre che quest'ultima non comporti il trattenimento in un centro di permanenza temporanea, per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti;

b) essa ha effetto anche se non sono immediatamente ostensibili, per motivi di riservatezza (processuale o informativa), le informazioni poste alla base del provvedimento; a tale fine è stata prevista una specifica causa di sospensione del procedimento presso il tribunale amministrativo, sull'eventuale ricorso presentato dall'interessato, analoga a quella prevista, per il giudice ordinario, dal codice di procedura penale.

In relazione ai profili di costituzionalità, con specifico riferimento ai possibili rilievi di indeterminatezza delle fattispecie, all'incidenza delle nuove norme sul processo penale e amministrativo e sulle garanzie della libertà personale, si è fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, con specifico riguardo alla minaccia terroristica, ha più volte evidenziato:

l'ammissibilità di norme indeterminate allorché si verte su situazioni preliminari alla commissione di reati di terrorismo o di eversione;

la prevalenza del «preciso ed indeclinabile dovere» dell'ordinamento alla tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pub-

blica contro il terrorismo e l'eversione, anche rispetto ad altri princìpi costituzionali;

l'ammissibilità di «misure insolite» limitate nel tempo.

Per questo motivo le disposizioni sopra citate hanno un circoscritto ambito temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2007.

Con la circostanza, si è prevista anche l'abrogazione del comma 3-*sexies* dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, così da rimuovere l'attuale divieto di espulsione degli stranieri imputati di reati di terrorismo.

L'articolo 4 estende all'attività informativa e di sicurezza anti-terrorismo e, conseguentemente, ai Servizi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, la facoltà di eseguire intercettazioni preventive, secondo la disciplina prevista, per la polizia giudiziaria, dall'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come appositamente modificate dal decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti contro il terrorismo internazionale.

In coerenza con l'ordinamento dei predetti Servizi, la responsabilità politica è qui rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, cui, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 801 del 1977, è attribuita l'alta direzione e la responsabilità politica generale delle politiche informative e di sicurezza. Come organo giudiziario di riferimento si è individuato il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in relazione ai compiti di pura legittimità rimessi alla magistratura in questa materia, posto che nessuna delle informazioni colte attraverso le «intercettazioni preventive» può avere accesso nel procedimento penale.

Si tratta di una scelta che può trovare in Parlamento altre o migliori soluzioni, purché esse tengano conto della necessità di escludere un diretto riferimento dei Servizi alla magistratura inquirente, che rischierebbe di

determinare un *vulnus* difficilmente sanabile al principio fondamentale della legge n. 801 del 1977, secondo cui le funzioni di polizia giudiziaria e le connesse relazioni fra pubblico ministero e polizia giudiziaria sono totalmente estranee allo stato giuridico ed alle norme d'azione del personale dei Servizi.

L'articolo 5 tende a garantire, per i profili di polizia, la massima coesione delle strutture impegnate nel contrasto del terrorismo.

A tale proposito va sottolineato che opera già presso il Ministero dell'interno, con ottimi risultati, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, nell'ambito del quale i responsabili di livello centrale delle specifiche strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei Servizi informativi e di sicurezza esaminano costantemente gli apporti informativi delle diverse fonti ed i risultati investigativi tratti dall'attività di polizia giudiziaria, pianificando le ulteriori iniziative.

Tale modello di collaborazione e coordinamento informativi, strettamente connesso all'Unità di crisi prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, rappresenta, insieme con la stessa Unità di crisi, il sistema più avanzato di coordinamento delle attività risalenti alla responsabilità del Ministro dell'interno ed in particolare:

delle complesse attività di prevenzione e intervento proprie della polizia di sicurezza;

della preparazione e attivazione della polizia giudiziaria, particolarmente per le attività investigative ed operative che la stessa è tenuta a compiere d'iniziativa;

delle azioni di difesa civile.

Analoghe iniziative sono curate, sul piano della sicurezza finanziaria, dal Comitato previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che anche opera con il coinvolgimento di diverse strutture amministrative e di polizia.

Poichè un intervento intempestivo sul coordinamento dell'azione di polizia antiterrorismo rischierebbe di provocare un accavallamento di competenze o la dispersione del patrimonio investigativo comune, o, peggio ancora, una trasfusione sul piano giudiziario di attività che sono e restano principalmente mirate alla polizia di sicurezza o che, al più, la polizia giudiziaria attua d'iniziativa, l'articolo 5 prevede che la costituzione di una o più unità di polizia giudiziaria, specializzate per le indagini antiterrorismo, avvenga di volta in volta, in situazioni investigative eccezionali, secondo un modello organizzativo analogo a quello in vigore e adottato con successo per il contrasto dei sequestri di persona (articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).

Tale modello è stato arricchito prevedendo espressamente che insieme con le risorse umane siano definite quelle materiali (mezzi, attrezzature, sistemazioni logistiche) specificamente dedicate alle esigenze investigative ed operative delle unità antiterrorismo.

Resta ferma, in ogni caso, l'assoluta libertà del pubblico ministero di avvalersi di altre o ulteriori risorse di polizia giudiziaria.

L'articolo 6 tende innanzi tutto a stabilire una «moratoria» di circa trenta mesi sulle disposizioni che prevedono la cancellazione dei dati sul traffico telefonico o telematico, esclusi, beninteso, i contenuti delle comunicazioni.

In secondo luogo, esso tende a perfezionare le modalità di identificazione dell'acquirente di traffico telefonico prepagato.

Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, come sostituito dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, la cui formulazione non si è ri-

velata del tutto adeguata a fornire un efficace supporto alle indagini.

Si precisa, in proposito, che le modificazioni all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si differenziano notevolmente dal testo originario del decreto-legge n. 354 del 2003, all'epoca non condiviso dal Parlamento, per cui non sussiste una preclusione alle presenti disposizioni. Esse, anzi, accolgono le osservazioni emerse durante il dibattito parlamentare, attente all'esigenza di riconsiderare in tempi brevi la questione della conservazione dei dati essenziali sul traffico telematico.

A tale fine il comma esaminato introduce l'obbligo, per i fornitori dei servizi di rete, della conservazione dei dati del traffico *Internet*, sia pure per un tempo affatto ridotto rispetto al termine di conservazione dei dati di traffico telefonico; per altro verso, esso dispone che per il primo periodo l'acquisizione di tali dati possa avvenire con provvedimento anche del pubblico ministero, restando invariata, solo per il secondo periodo e per i soli reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, la necessità del provvedimento autorizzatorio del giudice.

È poi introdotta l'ipotesi dell'acquisizione d'urgenza dei dati di traffico, colmando una lacuna che non trova giustificazione nel sistema.

Si ricorda, in proposito, che il pubblico ministero già può disporre, in via d'urgenza, il fermo dell'indiziato di un delitto, il sequestro preventivo, l'intercettazione telefonica, l'intercettazione tra presenti, sicché non appare logico mantenere l'attuale previsione che esclude l'acquisizione d'urgenza dei «tabulati» telefonici che, evidentemente, rappresentano un *minus* rispetto all'intercettazione telefonica stessa.

La norma attribuisce, quindi, al pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, il potere di acquisire in via d'urgenza il tabulato del traffico telefonico, sottoponendo il provvedimento alla convalida del

giudice per le indagini preliminari nel ristretto termine di quarantotto ore.

L'articolo 7 tende ad assicurare uno stretto controllo finalizzato alle attuali stringenti esigenze di sicurezza dei pubblici esercizi e degli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico nei quali sono offerti servizi di comunicazione anche telematica, senza voler incidere sulla sostanziale libertà, anche di impresa, garantita dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedendo, per un periodo circoscritto fino al 31 dicembre 2007, la necessità di una specifica autorizzazione di polizia e l'adozione di specifiche misure di identificazione degli utenti.

In proposito va sottolineato che il codice in parola, sulla base delle direttive comunitarie in materia, considera libere le attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato, eccetera.

Tale circostanza sembra consentire un regime autorizzatorio quale quello disegnato dal presente articolo, atteso che lo stesso è destinato ad incidere non sulle attività inerenti alla fornitura delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, ma sull'offerta «all'utente occasionale» di specifici servizi in locali pubblici o aperti al pubblico.

Si aggiunge che, sotto il profilo tecnico, non vi sono particolari difficoltà a collegare l'uso degli apparecchi offerti al pubblico all'impiego di una «*user id*» in grado di identificare ogni singolo utente; ciò vale, forse anche a maggior ragione, per le apparecchiature di trasmissione dei dati installate al di fuori di uno spazio controllato.

L'articolo 8 reca le norme che, in attesa del riordinamento complessivo della disciplina delle armi e degli esplosivi, appaiono necessarie per migliorare l'apparato di prevenzione di gravi reati; ciò vale, in particolare, per i detonatori elettrici a bassa e media intensità, per la cui attivazione basta una co-

mune pila tascabile, e per gli esplosivi di maggiore pericolosità.

Con la circostanza, la norma interviene anche per assicurare un miglior controllo di affidabilità dei fochini, pur rimanendo nel solco del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito all'ente locale la licenza per l'esercizio dello specifico mestiere.

Di particolare rilievo è il comma 5 che punisce l'addestramento indebito alla fabbricazione o all'uso di esplosivi, armi da guerra o altri congegni micidiali, calibrando la fattispecie e la relativa sanzione con il disposto degli articoli 1, 2 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, riguardante le armi da guerra, quelle chimiche e batteriologiche e gli altri congegni micidiali.

L'articolo 9 tende ad incrementare i controlli di sicurezza per lo svolgimento di attività aeronautiche, fin dal momento in cui l'interessato può essere ammesso alle attività di addestramento pratico.

L'articolo 10 incide significativamente sulla identificazione delle persone sospette:

con il comma 1, si integra e si specifica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 349 del codice di procedura penale circa i poteri della polizia giudiziaria per la identificazione della persona indagata, consentendo il prelievo di campioni biologici per l'estrazione del profilo del D.N.A.. A questo proposito va sottolineato che il profilo del D.N.A. è attualmente riconosciuto in ambito mondiale come la miglior tecnica di identificazione personale disponibile in termini di sicurezza, affidabilità, efficacia ed economicità. Le tecniche di determinazione del profilo del D.N.A. di un soggetto sono ormai talmente raffinate e sensibili che per ottenere un risultato sicuro sono sufficienti poche cellule della mucosa boccale rintracciabili in una piccola quantità di saliva che si preleva con uno *stick* dalla bocca, senza manovre invasive, né sofferenza fisica o psicologica. Peraltro, trattandosi di una tecnica che uti-

lizza metodologie e *standards* riconosciuti e diffusi in ambito mondiale, essa consente di scambiare agevolmente i dati tra gli organismi investigativi di Stati diversi e ciò rappresenta, nell'attuale fase di diffusione del crimine transnazionale, una risposta adeguata e proporzionata alla minaccia, anche terroristica, alla sicurezza pubblica e privata. In mancanza del consenso dell'interessato, è previsto che il prelievo coattivo venga realizzato previa autorizzazione del pubblico ministero (motivata, come tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria), che può essere data anche oralmente, purché successivamente formalizza per iscritto. In tal modo viene assicurato il controllo della autorità giudiziaria su questa sia pur minima forma di coazione, da attuarsi, comunque, nel rispetto della dignità personale dell'interessato;

con il comma 2, si prevede che la durata dell'«accompagnamento per identificazione» in un ufficio di polizia, previsto dall'articolo 349 del codice di procedura penale, sia elevata a ventiquattro ore nei casi in cui l'accertamento risulti più difficoltoso, come, di frequente, nel caso di cittadini extracomunitari. In tale modo la previsione del codice si armonizza con quella dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, superando i contrasti interpretativi che hanno portato ad estendere a quest'ultima norma il limite temporale di dodici ore previsto per le operazioni di identificazione in un ufficio di polizia;

con il comma 3, si estende l'aggravante della dichiarazione di false generalità rese dall'imputato anche ai casi in cui tali dichiarazioni false sono rese da una persona «indagata»;

con il comma 4, infine, si prevede una specifica fattispecie penale per chi fabbrica, usa o detiene un documento falso valido per l'espatrio. In relazione al disposto dell'articolo 489 del codice penale, che disciplina il rapporto fra la pena prevista per la

fabbricazione e quella prevista per l'uso del documento falsificato, anche in questo caso si prevede una sanzione più grave per la fabbricazione di documenti falsi o la loro detenzione per uso di terzi.

L'articolo 11 tende ad assicurare al permesso ed alla carta di soggiorno elettronici la stessa valenza identificativa degli altri documenti di identità elettronici previsti dalla legge per i cittadini, superando, a tale fine, attraverso una copertura normativa nazionale, il parere condizionato del Garante per la protezione dei dati personali al decreto interministeriale che già prevede l'inseribilità dei dati biometrici in tali documenti, correlata alla modifica del regolamento comunitario in materia di permesso di soggiorno elettronico.

L'articolo 12 tende a neutralizzare almeno in parte gli effetti negativi che, nell'applicazione dei «benefici penali», possono derivare dalla incompleta identificazione del reo e dalla incompleta conoscenza dei suoi precedenti penali. A tale fine sono previste specifiche comunicazioni all'autorità giudiziaria competente al fine di accertare lo stato dei procedimenti penali a suo carico.

L'articolo 13 tende ad ampliare i casi di arresto obbligatorio nella flagranza dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, per i quali, del resto, già il testo vigente dell'articolo 380 del codice di procedura penale contiene una previsione differenziata rispetto alla regola generale, in considerazione sia dell'elevato rischio di reiterazione dei gravi delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, sia del fatto che i loro autori vivono quasi sempre in clandestinità, ovvero utilizzano identità «di copertura».

Esso incide anche sull'arresto facoltativo in flagranza, comprendendo le fattispecie previste e punite dal nuovo articolo 497-*bis* del codice penale (possesso di carte di identità o di documenti di espatrio falsi e fabbri-

cazione e detenzione per uso altrui di tali documenti).

Lo stesso articolo, inoltre, consente di procedere meglio al fermo degli indiziati dei delitti, precisando che il possesso di documenti di identità falsi può essere validamente considerato come elemento sintomatico del pericolo di fuga.

L'articolo 14 integra la disciplina delle misure di prevenzione della criminalità e del terrorismo, soprattutto internazionale, e delle norme collegate.

In particolare i commi 1, 4 e 5 (il comma 2 è di carattere tecnico) tendono a ripristinare l'arresto fuori flagranza nel caso di gravi violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni della sorveglianza speciale.

Il comma 3 tende a superare una discrasia tra l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (che consente la prescrizione ai «pregiudicati», anche fuori dell'applicazione della misura di prevenzione, del divieto di detenere apparati radio ricetrasmittenti, giubbotti antiproiettile, auto blindate e simili) e la legge 31 maggio 1965, n. 575, che non prevede la prescrivibilità di analoghi divieti, anche se si tratta di persone «proposte» per una misura antimafia. Si è intervenuto, quindi, sull'articolo 2 della citata legge n. 575 del 1965 prevedendo una potestà dell'Autorità amministrativa del tutto analoga a quella prevista dall'articolo 4, quarto comma, della legge n. 1423 del 1956.

I commi 6 e 7 attengono, infine, alla prevenzione del terrorismo sul piano finanziario, prevedendo la segnalazione del presidente del Comitato di sicurezza finanziario al procuratore della Repubblica competente per l'adozione delle misure di prevenzione, così da impedire che la libera disponibilità dei beni a disposizione di organizzazioni terroristiche possa agevolare l'azione.

Rispetto agli interventi patrimoniali del competente Comitato delle Nazioni Unite, la misura qui prevista ha, al tempo stesso, una valenza cautelare, nella fase del seque-

stro, ed una autonoma, secondo il diritto interno, nella fase decisoria.

L'articolo 15 introduce nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo.

Gli atti terroristici compiuti negli ultimi anni hanno un unico comune denominatore: sono stati compiuti, a seguito di specifica preparazione, da persone generalmente addestrate all'atto terroristico. L'attività terroristica non è, infatti, attività che si improvvisa in forma estemporanea, ma necessita di professionisti del reclutamento e di lunghi periodi di addestramento per l'acquisizione delle cosiddette «tecniche del terrore», conseguito in vere e proprie scuole del terrorismo.

L'ipotesi contemplata nell'articolo 270-*quater*, che si introduce nel codice penale, è finalizzata a contrastare specificamente la fattispecie di chiunque pone in atto condotte volte all'individuazione, alla persuasione nonché all'armamento di persone da avviare alla perpetrazione di azioni terroristiche.

La *ratio* giuridica del nuovo articolo 270-*quinquies* del codice penale si distingue da quella della disposizione precedente in quanto costituita non tanto dalla necessità di punire chiunque arruoli persone dedite all'attività terroristica o fornisca loro armamento, ma piuttosto di perseguire coloro che sono in grado di assicurare il cosiddetto *know how* dell'attività terroristica.

L'incriminazione dell'addestramento al terrorismo è per altro imposta dalla recente Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo firmata, anche dall'Italia, a Varsavia lo scorso maggio.

Tali condotte non rientrano necessariamente in un contesto associazionistico, ben potendo agire, tanto l'arruolatore, che l'addestratore che l'addestrato, individualmente e comunque al di fuori dei casi di vera e propria adesione ad una associazione con finalità di terrorismo.

Peraltro, la fattispecie di cui all'articolo 270-*quinquies* si pone in rapporto di specialità con quella dell'articolo 270-*bis* in quanto

le condotte previste sono connotate, oltre che dalla specifica finalità di terrorismo, anche da una maggiore estensione applicativa, ricomprendendo l'addestramento all'uso di tecniche non necessariamente caratterizzate soltanto dall'uso di armi od esplosivi.

Si ritiene, invece, opportuno rimettere al Parlamento il perfezionamento dell'articolo 270-bis, al fine di precisarne la portata e di definire meglio le «finalità di terrorismo» che oggi l'interprete deve ricavare *aliunde* con non pochi problemi di omogeneità interpretativa. Si è, in particolare, fatto riferimento alle 12 Convenzioni o protocolli internazionali delle Nazioni Unite in materia di terrorismo di cui, va ricordato, l'Italia è parte e che sono state ratificate con leggi dello Stato.

Tuttavia, in nessuna di tali Convenzioni è contenuta una definizione generale di terrorismo internazionale, avendo esse un contenuto estremamente settoriale e limitato alle condotte che ne costituiscono specifico oggetto.

Il tentativo di superare tale carenza non è per altro risolto dal progetto di Convenzione globale delle Nazioni Unite per la lotta al terrorismo, i cui negoziati, si ricorda, sono, allo stato, sospesi proprio a causa dei dissensi sulla definizione di terrorismo.

Per tale ragione si sottopone al Parlamento l'opportunità di derivare la definizione della «finalità terroristica» da uno strumento che, pur avendo portata territoriale più limitata rispetto alle Convenzioni delle Nazioni Unite, è tuttavia altrettanto vincolante per gli Stati destinatari e che, soprattutto, meglio definisce le condotte con finalità terroristiche: si tratta della decisione quadro n. 475/2002/GAI, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 13 giugno 2002 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L/164 del 22 giugno 2002), vincolante per gli Stati membri, almeno quanto agli effetti, in forza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea.

In particolare, la decisione quadro n. 475 del 2002 obbliga gli Stati ad introdurre, nei sistemi penali nazionali, definizioni comuni dei reati terroristici e della organizzazione terroristica e contiene un elenco di condotte che ogni Stato membro è obbligato a qualificare nella legislazione domestica come reati di terrorismo (articolo 1, paragrafo 1) o connessi alle attività terroristiche (articolo 3).

Tutte le condotte elencate nel testo della decisione quadro hanno già un'autonoma previsione nel nostro ordinamento e tuttavia manca, come si è detto, una definizione generale, quale quella utilizzata nell'articolo 1 della decisione quadro, per qualificare la finalità terroristica.

L'articolo 16 contiene una modifica dell'articolo 313 del codice penale rivolta ad estendere l'autorizzazione a procedere ai reati di cui all'articolo 270-bis dello stesso codice, limitatamente ai casi in cui ricorre la finalità di terrorismo internazionale prevista nel terzo comma, e di cui ai successivi articoli 270-*quater* e 270-*quinquies*, nei casi in cui l'attività con finalità di terrorismo abbia il carattere dell'internazionalità.

Va, in proposito, ricordato che la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto la legittimità costituzionale dell'articolo 313 del codice penale, attualmente applicato per alcuni delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato, rilevando che, secondo una lunga tradizione storico-giuridica, la promovibilità o la perseguibilità dell'azione penale, per alcuni reati determinati, sono subordinate ad una manifestazione di volontà o di soggetti privati (come nel caso della querela) o di organi statuali, a seconda della natura degli interessi tutelati.

In particolare, l'istituto dell'autorizzazione a procedere risponde alla necessità di prevedere una valutazione di opportunità politica che tenga conto degli interessi generali dello Stato. Siffatta valutazione, che il Ministro della giustizia esercita nei casi previsti dalla legge, non è in alcun modo assimilabile alla

funzione giurisdizionale, né incide sull'esercizio di essa da parte del giudice.

Nel caso del presente provvedimento, l'estensione della autorizzazione a procedere ai reati di cui agli articoli 270-*bis*, terzo comma, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale, nei casi in cui ricorre la prosecuzione internazionale delle condotte, dipende dalla natura del bene giuridico tutelato dalle norme e dalle possibili ripercussioni che possono investire la sfera dei rapporti internazionali dello Stato. Poiché l'incriminazione degli atti commessi per finalità di terrorismo internazionale appresta una tutela penale alla cosiddetta «sicurezza pubblica mondiale», vale a dire alla sicurezza della comunità internazionale da attacchi terroristici pianificati da organizzazioni sovranazionali, o da loro cellule, operanti nel territorio dello Stato, appare giustificato e forse anche doveroso subordinare l'esercizio concreto della giurisdizione ad una valutazione che possa tener conto degli interessi generali dello Stato, attesa la dimensione sovranazionale del bene tutelato dalla norma penale nazionale.

Sicché, la previsione dell'autorizzazione a procedere si configura come una vera e propria valvola di sicurezza del sistema, alla quale ricorrere laddove l'esercizio dell'azione penale possa in concreto minacciare o pregiudicare beni o interessi superiori, come nel caso in cui da esso possa dipendere una grave reazione terroristica sul territorio dello Stato italiano o di altri Stati.

Le ragioni che inducono a reintrodurre la condizione di procedibilità di cui all'articolo 313 del codice penale, non confermata nella legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, si basano su una logica di contemperamento dell'interesse all'accertamento dei fatti e di quello dei rapporti internazionali, che viene garantita dalle modifiche apportate - con il comma 2 dell'articolo 16 qui illustrato - all'articolo 343 del codice di procedura penale.

Attraverso tale innovazione si rende possibile applicare le misure cautelari, svolgere le attività di acquisizione probatoria e gli atti di indagine cosiddetti «garantiti» anche prima della autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia. Al tempo stesso, in un'equilibrata ottica di bilanciamento degli interessi, la possibilità di procedere ad atti di indagine anche senza l'autorizzazione del Ministro è temperata dalla possibilità di revocare l'autorizzazione stessa, limitatamente ai reati di cui agli articoli 270-*bis*, terzo comma, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale nei termini indicati in premessa.

Gli articoli finali operano, come detto in premessa, sul fronte delle risorse impiegabili nell'attività di prevenzione e repressione del terrorismo.

A tale fine, l'articolo 17 tende ad eliminare (o ridurre notevolmente, nel caso disciplinato dall'articolo 151 del codice di procedura penale) gli oneri impropri della polizia giudiziaria, per meglio utilizzare tutte le risorse disponibili agli impegni primari di pubblica sicurezza sul fronte del contrasto del terrorismo e della criminalità diffusa.

In particolare i commi 1 e 2 incidono sulla materia delle notificazioni degli atti giudiziari, escludendo l'impiego della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di notificazioni relative ad atti di indagini che la stessa polizia giudiziaria è tenuta ad eseguire. Attesa la natura immediatamente precettiva del provvedimento d'urgenza, una eccezione è mantenuta per i soli atti relativi ai procedimenti per delitti di mafia e di terrorismo, rimettendo alla legge di conversione di disciplinare modalità e scadenze temporali per superare anche questa eccezione. Con il comma 3, in ogni caso, si esclude il surrettizio rientro delle notificazioni fra i doveri di subordinazione della polizia giudiziaria.

Con il comma 4 si interviene eliminando i compiti accessori svolti dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale davanti al giudice di pace, con particolare riguardo alla citazione in giudizio e allo svol-

gimento delle funzioni di pubblico ministero in udienza.

A quest'ultimo riguardo, il comma 5 interviene sulla disciplina generale di tale funzioni recata nell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario. In entrambi i casi, ritenendo comunque utile supportare l'Amministrazione della giustizia in tale importante funzione, si è previsto, in alternativa subordinata rispetto alle altre categorie di soggetti qualificati, l'impiego del personale di polizia in quiescenza da non oltre due anni, che abbia svolto, nei cinque anni precedenti, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 18 riproduce, in parte, la previsione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, per estendere ai porti, alle stazioni ferroviarie, alle stazioni della metropolitana e dei trasporti urbani di linea i servizi aggiuntivi di «sicurezza sussidiaria» mediante guardie giurate, per attività di vigilanza non riservate alle Forze di polizia, allo scopo di concentrare l'attività di quest'ultime sulle attività istituzionali di sicurezza «primaria».

* * *

Per quanto attiene ai riflessi finanziari è stata omessa la predisposizione della relazione tecnica poichè le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 27 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

... *Omissis* ...

Art. 18-bis. - (*Colloqui a fini investigativi*). - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

... *Omissis* ...

Articolo 5.

(Permesso di soggiorno)

... *Omissis* ...

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

... *Omissis* ...

Art. 13.

(Espulsione amministrativa)

... *Omissis* ...

Art. 3-*sexies*. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 1° agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

... *Omissis* ...

Art. 55. - *(Elenco abbonati e servizi di consultazione)*.

... *Omissis* ...

7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'attivazione del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali.

... *Omissis* ...

Art. 132. - (*Conservazione di dati di traffico per altre finalità*). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *f*), per il traffico entrante.

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

... *Omissis* ...

Art. 163. - (*Trasferimenti agli enti locali*).

... *Omissis* ...

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al-

l'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

... *Omissis* ...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Codice di procedura penale

... *Omissis* ...

Art. 59. - (*Subordinazione della polizia giudiziaria*).

... *Omissis* ...

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

... *Omissis* ...

Art. 148. - (*Organi e forme delle notificazioni*).

... *Omissis* ...

2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

... *Omissis* ...

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2.

... *Omissis* ...

Art. 151. - (*Notificazioni richieste dal pubblico ministero*). - 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario.

... *Omissis* ...

Art. 349. - (*Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone*).

... *Omissis* ...

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.

... *Omissis* ...

Art. 380. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*).

... *Omissis* ..

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movi-

menti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *i*) del presente comma.

... *Omissis* ...

Art. 381. - (*Arresto facoltativo in flagranza*).

... *Omissis* ...

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

... *Omissis* ...

Art. 384. - (*Fermo di indiziato di delitto*). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo

o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.

... *Omissis* ...

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

... *Omissis* ...

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

... *Omissis* ...

Art. 9.

... *Omissis* ...

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

... *Omissis* ...

Art. 12.

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

LEGGE 31 maggio 1965, n. 575

Disposizioni contro la mafia.

... *Omissis* ...

Art. 5.

L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

... *Omissis* ...

Art. 7.

Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

... *Omissis* ...

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1938

Codice penale

... *Omissis* ...

Art. 313. - (*Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento*).
- Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

... *Omissis* ...

Art. 495. - (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*).

... *Omissis* ...

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile;
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

... *Omissis* ...

DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

... *Omissis* ...

Art. 20. - (*Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria*). -
1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.

... *Omissis* ...

3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria.

... *Omissis* ...

Art. 49. - (*Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria*).

... *Omissis* ...

Art. 50. - (*Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace*). - 1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale

di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.

... *Omissis* ...

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario.

... *Omissis* ...

Art. 72. - (*Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario*). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005.

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo)

1. All'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la preven-

zione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;

b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».

Articolo 2.

(Permessi di soggiorno a fini investigativi)

1. Anche fuori dei casi di cui al Capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può es-

sere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Articolo 3.

(Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-*sexies* è soppresso.

Articolo 4.

(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.

Articolo 5.

(Unità antiterrorismo)

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

Articolo 6.

(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunica-

zioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;

e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e c),

anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 7.

(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Articolo 8.

(Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi)

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2^a e 3^a categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».

4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.».

Articolo 9.

(Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle atti-

vità di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.

3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

Articolo 10.

(Nuove norme sull'identificazione personale)

1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito seguente:

«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.».

2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete».

3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».

4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 497-bis. - *(Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)*. - Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale».

Articolo 11.

(Permesso di soggiorno elettronico)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 12.

(Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato)

1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 66-bis. - *(Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato)*. –
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.».

Articolo 13.

(Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *i*), del codice di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale.».

3. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;

b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».

Articolo 14.

(Nuove norme in materia di misure di prevenzione)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».

4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.».

5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Congelamento dei beni*). - 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.».

Articolo 15.

(*Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo*)

1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

«270-quater. - (*Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

270-quinquies. - (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.».

Articolo 16.

(Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo)

1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.».

2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale.».

Articolo 17.

(Norme sull'impiego della polizia giudiziaria)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;

b) il comma 2-ter è abrogato.

2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.».

3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».

4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione a giudizio» e il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace.»;

b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.

4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato è già assistito da un difensore la notificazione è eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati.»;

c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Citazione a giudizio»;

d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le

professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.

*(Servizi di vigilanza che non richiedono
l'impiego di personale delle forze di polizia)*

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – PISANU – CASTELLI –
FINI – LANDOLFI – STANCA –
LUNARDI – SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI